

toriale, amministrativa. I requisiti per l'eleggibilità nella Commissione di formazione sono specificati all'art. 11 R. I requisiti per l'eleggibilità nel Consiglio Direttivo sono: iscrizione all'albo dell'Associazione; professionalità psicoanalitica; pagamento della quota associativa. Il requisito per l'eleggibilità alle cariche di Presidente e Segretario Tesoriere è di essere membro del Consiglio Direttivo.

Art. 17 S. Scioglimento. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dal Direttivo con voto favorevole di due terzi dei membri. Il Direttivo stesso provvederà alla nomina di uno o più liquidatori che delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art. 17 R. La cessazione e l'eventuale scioglimento dell'Associazione verrà sottoposto al parere consultivo dell'Assemblea.

Per quanto non previsto nel presente Statuto e regolamento trovano applicazione le norme del codice civile in materia.

Il presidente
Dr. Giancarlo Cesare Gramaglia

Il segretario
Dr. Giovanni Callegari

Torino, li 31 maggio 1985.

Associazione registrata con Atto Pubblico in Ciriè (Torino) il 20 giugno 1985 al n. 1509 serie I dal Notaio Guglielmo Ferro.

*Art. S. : Statuto; Art. R. : regolamento.



LABORATORIO DI FORMAZIONE E DI LETTURA PSICOANALITICA

Via Assisi 6 10149 Torino Tel. 216.273.6 - ~~216.273.6~~

STATUTO e REGOLAMENTO

Art. 1 S. L'Associazione si denomina «Laboratorio di formazione psicoanalitica».

Art. 1 R. L'Associazione, nell'ambito del conseguimento dei propri scopi come definito nella II Charta, si riconosce anche nella denominazione «Laboratorio di lettura psicoanalitica».

Art. 2 S. L'Associazione ha sede in Torino, Via Assisi 6.

Art. 2 R. L'Associazione, oltre alla sede di cui sopra, potrà avvalersi in qualunque momento di sedi più idonee alle eventuali iniziative.

Art. 3 S. L'Associazione, non avente scopo di lucro, il cui orientamento scientifico-psicoanalitico è da ricercarsi nel corpo teorico descritto nei patti sociali, si propone di favorire lo sviluppo e lo studio e la conoscenza dell'inconscio; provvedere alla formazione professionale e psicoanalitica dei propri soci, anche mediante la istituzione di corsi e/o scuole di specializzazione; nonché mediante attività, editoriale con pubblicazione di periodici informativi e formativi, di «chartae» e quaderni.

L'Associazione avrà cura di istituire un albo ufficiale protetto di coloro i quali conseguiranno attestazioni professionali.

Art. 3 R. Al fine di conseguire in modo specifico lo studio e la conoscenza dell'inconscio l'Associazione promuoverà seminari e gruppi di studio condotti da professionisti e ne pubblicherà i contenuti, inoltre promuove un'attività editoriale presieduta dalla Commissione editrice con il compito di pubblicare i materiali ritenuti validi per l'attività dell'Associazione. L'Associazione avrà cura inoltre di istituire ed aggiornare l'albo dei soci frequentatori.

Art. 4 S. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 4 R. È vincolata comunque agli effetti dell'art. 17 del presente Statuto.

Art. 5 S. I soci si distinguono in: a) soci fondatori; b) soci analisti praticanti; c) soci ordinari.

Sono soci fondatori coloro che si sono impegnati formalmente, con atto scritto, a costituire la società. Essi hanno diritto al voto deliberativo e sono eleggibili a tutte le cariche sociali. I soci analisti praticanti sono nominati dalla Commissione di formazione ed iscritti all'albo ufficiale. Essi hanno voto deliberativo e sono eleggibili a tutte le cariche sociali. Sono soci ordinari coloro che, avendo conseguito la laurea, chiedono

l'iscrizione all'Associazione nei termini previsti dalla legislazione italiana in materia. Tutte le domande saranno esaminate dalla Commissione di formazione la quale avrà per l'ammissione dei nuovi soci poteri consultivi.

Art. 5 R. Inoltre, essendo l'Associazione a partecipazione libera, avranno accesso alle diverse iniziative, quali seminari, conferenze, gruppi di studio ed altre iniziative, tutti gli interessati. Chi fra questi frequentatori intenderà avvalersi dei servizi forniti dall'Associazione, come: materiale informativo, relazioni, bibliografie, visualizzazione di filmati, esposizioni, aggiornamenti diversi, ecc..., potrà farlo pagando una quota associativa annua stabilita dalla Commissione amministrativa, che li determinerà quali soci frequentatori, costituendo il gruppo di base sancito dalla II Charta attraverso l'iscrizione.

Art. 6 S. La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità, per incompatibilità con gli scopi dell'Associazione o per indegnità.

La morosità, l'incompatibilità, l'indegnità verranno dichiarate dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 R. La possibilità di recedere dai lavori del Laboratorio è esclusivamente subordinata all'interesse ed alla volontà di ogni singolo frequentatore.

Art. 7 S. Gli organi dell'Associazione sono:

a) L'Assemblea; b) Il Consiglio Direttivo; c) Il Presidente; d) La Commissione di formazione; e) Il Segretario Tesoriere.

Art. 7 R. Sono inoltre istituite la Commissione direttiva, la Commissione editoriale, la Commissione amministrativa.

Art. 8 S. I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la adunanza. L'Assemblea può essere convocata a Torino, ma può svolgersi anche fuori dalla sede sociale.

L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 8 R. Per i soci frequentatori è prevista almeno una convocazione annua.

Art. 9 S. L'Assemblea delibera: sul bilancio consuntivo e su quello preventivo; sulle modificazioni dello Statuto Sociale; sulle nomine dei componenti del Consiglio; sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione; su quant'altro le venga sottoposto ad iniziativa del Consiglio o che risulti di sua competenza in base alla legge ed al presente Statuto.

Art. 9 R. L'assemblea dei soci frequentatori delibera: sul bilancio della Commissione amministrativa; sulle modificazioni del regolamento; sulla nomina dei componenti le singole Commissioni (direttiva, editoriale, amministrativa); su quant'altro venga proposto dalle Commissioni.

Art. 10 S. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci fondatori ed i soci praticanti, tenuto conto degli scopi sociali dell'Associazione. Essi possono farsi rappresentare da altri Soci fondatori e praticanti, anche se membri del Consiglio, salvo in questo caso, si tratti di approvazione di bilanci o di deliberazioni sulla responsabilità dei Consiglieri. Ognuno di essi non può ricevere più di una delega.

Art. 10 R. Hanno diritto ad intervenire all'assemblea dei soci frequentatori tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua. È ammesso il voto per delega.

Art. 11 S. La Commissione di formazione è eletta dal Consiglio Direttivo, ed ha funzione di accoglimento delle domande di associazione previa qualsiasi analisi dei requisiti richiesti di cui all'articolo 5 dei patti sociali. I componenti della Commissione debbono avere i requisiti richiesti dal regolamento interno. La durata della carica è di anni uno.

Art. 11 R. I componenti la Commissione di formazione debbono essere analisti praticanti, avere un'attività professionale in tal senso, essere riconosciuti attraverso l'iscrizione all'albo dell'Associazione ed aver regolarizzato la quota relativa stabilita dal Direttivo dell'Associazione stessa.

Art. 12 S. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) soci eletti dall'Assemblea. Dura in carica tre anni. Compiti del Consiglio Direttivo sono: provvedere al regolare funzionamento dell'Associazione; eseguire le deliberazioni assembleari ed emettere in caso di urgenza tutti i provvedimenti che riterrà necessari ed indilazionabili, salvo ratifica da parte dell'Assemblea dei soci alla prima riunione valida. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni anno, su convocazione del Presidente ed ogni altra volta che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è investito dai più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni. Esso inoltre compila ed aggiorna il regolamento interno dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 12 R. La Commissione direttiva ha il compito di provvedere al regolare funzionamento dei seminari, dei gruppi di studio e ad altre iniziative rivolte ai frequentatori. È composta da 5 membri. Dura in carica anni uno. La Commissione editoriale ha il compito di tenere i contatti con le tipografie e i canali distributivi, nonché con gli autori delle opere. È composta da 5 membri, dura in carica anni tre.

La Commissione amministrativa, cura l'amministrazione economica dell'Associazione e fissa le quote associative annue, redige i bilanci preventivi e consuntivi. È composta da 5 membri e dura in carica anni uno.

Art. 13 S. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo, vigila sulla osservanza delle norme dello Statuto, sul buon funzionamento dell'Associazione, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione. È eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni. Il Segretario Tesoriere sbriga la corrispondenza, ordina gli archivi, redige i

verbali delle assemblee, delle adunanze del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri e dei registri sociali, redige il bilancio annuale dell'Associazione da presentare all'Assemblea dei soci. È custode responsabile dei fondi in denaro e dei titoli di appartenenza dell'Associazione, provvede alla riscossione delle quote associative, cura gli adempimenti contabili e fiscali. È eletto dall'Assemblea e dura in carica due anni.

Art. 13 R. Tutti i soci frequentatori possono, purché in regola con i pagamenti, essere eletti nelle singole Commissioni e in più Commissioni e sono rieleggibili. I compiti delle Commissioni sono specificati nell'art. 12 del regolamento.

Art. 14 S. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

1) dai beni che diverranno di proprietà dell'Associazione; 2) da eventuali fondi di riserva, costituiti, con le eccedenze di bilancio; 3) da eventuali erogazioni, lasciti, donazioni; 4) da fondi destinati ad incremento del patrimonio con deliberazione del Direttivo; 5) dagli utili derivanti dalle attività svolte dall'Associazione.

Art. 14 R. Detti beni sono da considerarsi, a tutti gli effetti, di esclusiva proprietà dell'Associazione compresi i soci frequentatori.

Art. 15 S. Recesso delle cariche. Per tutte le cariche è prevista la possibilità di dimissioni per giustificati motivi e conseguente rielezione da parte del Direttivo e dall'Assemblea dei soci del membro decaduto, così come per casi diversi dalle dimissioni di cui all'articolo 6 S.

Art. 15 R. Per le cariche delle Commissioni è prevista la possibilità di dimissioni con conseguente rielezione del candidato decaduto da parte dell'assemblea dei soci frequentatori.

Art. 16 S. Candidature. I candidati alle cariche debbono avere i requisiti richiesti dal regolamento per essere nominati nelle singole strutture. Alla scadenza dei mandati, le candidature possono essere rinnovate.

Art. 16 R. Tutti i soci frequentatori sono eleggibili, purché in regola con le quote associative, alle Commissioni: direttiva, edi-